
Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di Contratto: A7RCA09726L - LB

Tipo di Contratto: RC Patrimoniale

Nome del Prodotto: RC Patrimoniale

Versione del testo della polizza: LBSPOS-2020

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: REA MI-2540259
Codice fiscale/ P.iva: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881 Fax +39 02.637.888.50

LLOYD'S

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	UMR
04	110081 JAS	312 / BDB	22 NOV 2019 / 24 - B0312992200120B

Numero del certificato:	A7RCA09726L - LB
Nome commerciale del prodotto assicurativo:	RC Patrimoniale

Nome del Contraente della polizza:	Parco Archeologico Naxos Taormina
Indirizzo, codice postale e città del Contraente della polizza:	Via Lungomare Schisò Giardini Naxos ME 98035 Italia
Codice Fiscale/Partita IVA:	96012630834

Periodo assicurativo (con esclusione del tacito rinnovo):	(UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)
dalle ore	24:00 del 8 Aprile 2020
alle ore	24:00 del 8 Aprile 2021

Data del modulo di proposta che forma parte integrante del presente Contratto:	16 Aprile 2020
Oggetto o rischio assicurato:	CIG : ZC82CB1E7 come da Scheda di Copertura LBSPOS-2020

Premio (EURO):					
Codice del rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,235 RC Enti Pubblici	4247,20	424,72	4671,92	1039,50	5711,42
TOTALE COMPLESSIVO	4247,20	424,72	4671,92	1039,50	5711,42

Data della rata	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
8 Aprile 2020 Totale	4247,20	424,72	4671,92	1039,50	5711,42

Ripartizione premio: in un'unica soluzione

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: REA MI-2540259
Codice fiscale/ P.iva: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881 Fax +39 02.637.888.50

LLOYD'S

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in scheda di copertura o nelle condizioni allegate, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Broker/Agente:

Denominazione legale:	ASSITECA SPA
-----------------------	--------------

Corrispondente:

Denominazione legale:	ASSITECA SPA
-----------------------	--------------

Coverholder:

Denominazione legale:	Mithras Underwriting Limited
Indirizzo, codice postale e città:	52-54 Leadenhall Street EC3A 2BJ London
Numero di telefono:	+44 (0)203 9066 200
Indirizzo e-mail:	central@mithrasltd.co.uk
Numero di registrazione IVASS:	UE00007582 n. FCA 514679

Contatti:

In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	Broker o Intermediario dell'Assicurato.
---	---

Quietanza del premio

_____ ha ricevuto l'importo di _____ a titolo di premio,
in data _____ Firmato da _____

Data 29 Aprile 2020

Firmato da

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente della polizza

Data _____ Firmato da _____

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100%

5348

100%

Lloyd's Risk Code: D3 - D AND O LIAB EXCL FINANCIAL INSTITUTIONS EXCL USA**Sezione Binder:**

2 - (D3) PO - 22086*09/01/2020

SCHEDA DI COPERTURA E/O TECNICA

2.	Contraente / Assicurato: Parco Archeologico Naxos Taormina											
	Attività dichiarata: Industriale/Commerciale											
3.	Periodo di assicurazione: dalle ore 24:00 del 8 Aprile 2020 alle ore 24:00 del 8 Aprile 2021											
4.	4.1 Massimale per ciascun sinistro: EURO 1.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: EURO 3.000.000,00											
5.	Franchigia per sinistro: EURO 5.000,00											
6.	Periodo di garanzia retroattiva: dal 8 Aprile 2014											
7.	Clausola Broker: 7.1 Broker/Agente: ASSITECA SPA 7.2. Corrispondente dei Lloyd's: ASSITECA SPA											
8.	Sottolimiti relative alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura all responsabilità Civile professionale dei dipendenti tecnici. C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA: EURO 750.000,00 E) DANNI ALLE OPERE: EURO 750.000,00 F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI: EURO 750.000,00											
9.	9.1 Condizioni Speciali: Nessuna 9.2 Condizioni Speciali Aggiuntive Allegate: Garanzia Postuma: Operante											
10.	Data della proposta di contratto: 16 Aprile 2020											
11.	Parametri per il calcolo del premio: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Cariche</th> <th>Numero Persone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigenti tecnici / Dirigenti Legali iscritti all'Albo Speciale / Alte professionalità</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Organo di vertice</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Posizioni Organizzative Tecniche / Responsabile Technico/Rup o equivalenti</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Cariche	Numero Persone	Dirigenti tecnici / Dirigenti Legali iscritti all'Albo Speciale / Alte professionalità	1	Organo di vertice	1	Posizioni Organizzative Tecniche / Responsabile Technico/Rup o equivalenti	6	Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale	1
Cariche	Numero Persone											
Dirigenti tecnici / Dirigenti Legali iscritti all'Albo Speciale / Alte professionalità	1											
Organo di vertice	1											
Posizioni Organizzative Tecniche / Responsabile Technico/Rup o equivalenti	6											
Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale	1											
12.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tasso lordo per l'intera durata da applicare sul valore dell'opera con applicazione del premio minimo lordo per ogni singolo certificato pari ad EURO 300,01. Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Per mille 0,6051 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Per mille 0,8741 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Per mille 1,2103 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi Per mille 2,1516											
13.	Tassi relativi allo schema di copertura della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno. Tasso lordo per l'intera durata da applicare sul valore delle opere con applicazione del premio minimo lordo per ogni singolo certificato pari ad EURO 300,01. Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Per mille 0,8741 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Per mille 1,1699 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Per mille 1,2775 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi Per mille 2,0171											

Data	L'Assicurato o il Contraente:
------------	-------------------------------

CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE

Le seguenti Condizioni Speciali Aggiuntive si applicano – subordinatamente alle condizioni ed alle esclusioni di questo Certificato - solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura come Operanti. Qualora espressamente richiamate nella Scheda di Copertura esse prevarranno su eventuali esclusioni concernenti le stesse materie.

Garanzia Postuma

Per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza

Nei confronti di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

Si applica il disposto dell'articolo 6 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Data

.....
L'Assicurato o il Contraente:

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA` PATRIMONIALE

EDIZIONE DICEMBRE 2019

Contratto assicurativo che opera nella forma "*claims made*", ovvero assicura i **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Professionale verso Terzi.

Il presente documento contrattuale (edizione Dicembre 2019) contenente:

- ❖ Definizioni
- ❖ Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

INDICE

DEFINIZIONI

- ❖ Definizioni Comuni
- ❖ Definizioni aggiuntive e relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e della verifica della progettazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- ❖ **Sezione Prima** – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.
- ❖ **Sezione Seconda**
 - **Capo I** - Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità Patrimoniale e Professionale della Pubblica Amministrazione.
 - **Capo II** - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche.
- ❖ **Sezione Terza** – Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione dei Lavori e copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.
 - **Capo III – SEZIONE PROGETTAZIONE** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori.

Capo IV – SEZIONE VERIFICA Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI COMUNI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

Assicuratori:	Lloyd's Insurance Company SA
Assicurato:	l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella Scheda di Copertura .
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Attività Dichiarata:	quanto indicato nella Scheda di Copertura .
Beni:	denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Broker/ Agente (di seguito "Broker"):	il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Contraente:	il soggetto che stipula l' Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura .
Certificato:	il documento che prova l' Assicurazione .
Corrispondente/ Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.:	i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura .
Danno:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Franchigia:	l'importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente Certificato e che resterà pertanto a carico dell' Assicurato . In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia .
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Perdite Patrimoniali:	ogni Danno immateriale (intendendosi per tale Danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i Danni patrimoniali e non patrimoniali.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, indicata nella Scheda di Copertura , e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella Scheda di Copertura .
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori .
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull' Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .

Responsabilità Amministrativa

-Contabile:

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di **Beni**, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la **Responsabilità Civile** conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Scheda di copertura:

il documento allegato al **Certificato** contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.

Sinistro:

comunicazione scritta agli **Assicuratori** di un evento per il quale è prestata l'**Assicurazione**.

DEFINIZIONI ADDIZIONALI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI E DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Affidatario

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice;

Appalti pubblici di lavori

Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice;

Assicurato

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Certificato di collaudo provvisorio

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Certificato di regolare esecuzione

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Codice

Il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

Committente

La Stazione appaltante;

Concessioni di lavori pubblici

Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;

Decreto

Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice, al quale è accluso il presente Allegato;

Direttore dei lavori

Il soggetto di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016

Ente di Appartenenza

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

Esecutore dei lavori

Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori;

Franchigia

La parte di **Danno** espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Lavori

Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice; **Luogo di esecuzione delle opere**

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella **Scheda Tecnica** - nel quale l'**Esecutore dei lavori** realizza le **Opere** assicurate;

Maggiore Costo

La differenza fra i costi e gli oneri che la **Stazione Appaltante** deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

Manutenzione

periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;

Notifica di Accettazione

Atto mediante il quale il **Contraente** e/o l'**Assicurato** notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

Nuove Spese di Progettazione

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

Opere

Le **opere** da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella **Scheda Tecnica**;

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

Progettista dei lavori

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento

Il **decreto** del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.

Responsabile del procedimento

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica

La scheda obbligatoria, annessa ad ogni **Schema Tipo** di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della **Stazione appaltante**;

Schema Tipo

Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;

Scoperto

La parte di **Danno** espressa in misura percentuale che resta a carico dell'**Assicurato**;

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;

Stazione appaltante

e Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

Verifica

L'attività affidata dalla **Stazione appaltante** a un **Verificatore** per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della **Stazione appaltante** o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

Verificatore

il soggetto incaricato dell'attività di verifica

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

❖ Sezione Prima – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 5 – Variazione del Rischio
- Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
- Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)
- Art. 9 – Oneri fiscali
- Art. 10 – Foro competente
- Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 – Legittimazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE PRIMA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione**, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del **Premio** potranno essere concordati di volta in volta tra l'**Assicurato/Contraente** e gli **Assicuratori** e saranno richiamati nella **Scheda di Copertura**.

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Copertura** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del **Certificato** (scadenza pagamento premio).

Se il **Contraente** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Gli unici mezzi di pagamento del **Premio** consentiti agli **Assicuratori** sono i seguenti: bonifici bancari, assegni circolari a favore degli **Assicuratori** o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del Rischio

A) Aggravamento del Rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli **Assicuratori** ai quali è assegnato il **Certificato** oppure al **Broker** indicato nel **Certificato**, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.).

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** ed il **Contraente** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)

L'**Assicurazione** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'**Assicurazione** è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli **Assicuratori** di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione o rinnovo fino a quando il **Contraente** non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che il presente **Certificato** viene stipulato dall'Ente esclusivamente nel proprio interesse.

La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'**Assicurazione**, adempie agli obblighi previsti dall'**Assicurazione** stessa, e di **Assicurato** e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

❖ Sezione Seconda

- **Capo I** - Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità Patrimoniale e Professionale della Pubblica Amministrazione.

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 14 – Estensioni di copertura

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)

Art. 18 – Estensione territoriale

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

Art. 21 – Sinistri in serie

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Art. 23 – Clausola Broker

Art. 24 – Clausola di regolazione Premio:

Art. 25 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- **Capo II** - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche.

Art. 26 – ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

26.2 - Condizioni Aggiuntive

Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 28 - PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Art. 30 - DANNI ALLE OPERE

Art. 31 - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

SEZIONE SECONDA
CAPO I
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Oggetto della presente Polizza Assicurativa è la Copertura per la **Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi** inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi rientrante nei seguenti casi:

- A. L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** e professionale, derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche indicate nella **Scheda di Copertura** e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l'accertamento della colpa lieve) e nell'esercizio dell'**Attività dichiarata** nel **Certificato**.
- B. L'**Assicurazione** comprende la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'**Assicurato** debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'**Assicurato** stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'**Assicurato** è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di questo **Certificato** s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla **Contraente** stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'**Assicuratore** nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**Assicurato** è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'**Assicurazione** è altresì operante per la responsabilità in capo al **Contraente** per le sole **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le **Perdite Patrimoniali** connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL.

B.1) Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il **Contraente** sia tenuto ad erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente al seguito del reintegro per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre **Perdite Patrimoniali** connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite di Euro 250.000,00 per anno Assicurato.

C) Attività di rappresentanza

L'**Assicurazione** vale per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'**Assicurato** stesso presso altri enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del **Certificato**, è altresì operante per la responsabilità dell'**Assicurato** per le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le attività svolte da soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.**

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. **La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.** La garanzia copre i **Danni** cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e comportanti un **Danno** patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un **Danno** non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'**Assicurazione** non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** o alle persone di cui o con cui l'**Assicurato** deve rispondere.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui al presente **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

H) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** per ciascun **Sinistro** ed annualmente in aggregato indicati nella **Scheda di Copertura**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati dall'**Assicurato** nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una **Franchigia** per **Sinistro** e/o in aggregato annuo indicata nella **Scheda di Copertura**.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a:

- a) **Danni corporali** e **danni materiali** di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
 - b) Atti od omissioni da parte di, o **danni** o reclami notificati all'**assicurato** in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel **certificato**;
 - c) Responsabilità assunte volontariamente dall'**assicurato** e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
 - d) Stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare **premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **premi**;
 - e) Azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - f) Inquinamento di qualsiasi genere: d'aria, acqua e suolo; **danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
 - g) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - h) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**assicurato**;
 - i) Azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'**assicurato** provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**assicurato**;
 - l) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **responsabilità civile** di cui al d.lgs n. 209 del 2005;
 - m) Fatti o circostanze pregresse già note all'**assicurato** e/o al **contraente** e/o denunciate prima dell'inizio del presente **certificato**;
 - n) Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - o) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - p) Le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile del **contraente** nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il contraente;
 - q) Le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(auto)/assicurazione della responsabilità civile sanitaria.
- Qualora il **contraente** eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
- r) **Danni e perdite patrimoniali** derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

L'**assicuratore** non corrisponderà alcun **indennizzo** in relazione a **sinistri** che derivino da una **richiesta di risarcimento**:

- s) In qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'ofac ("office of foreign assets control" del dipartimento del tesoro degli stati uniti d'america).

Si conviene inoltre che l'**assicuratore** non sarà tenuto:

Al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'unione europea o dagli stati uniti d'america, oppure al rimborso di un **assicurato** che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)

L'**Assicurazione** vale per i **Sinistri** denunciati dall'**Assicurato** agli **Assicuratori** per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura** (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'**Assicurato** neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**Assicurato** stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il **Contraente** dichiara di non avere ricevuto alcuna **Richiesta di Risarcimento** in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

L'**assicurazione**, limitatamente ai **Dipendenti Legali** che cessano l'attività nel periodo di vigenza del **Certificato**, è altresì operante le **Perdite Patrimoniali** denunciate alla **Società** nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità **dell'Assicurazione** stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia (garanzia ultrattiva).

Art. 18 – Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del **Contraente** e le società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la personale responsabilità del **Contraente** /**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, la data della prima denuncia di **Sinistro** sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di **Assicurazione**.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli **Assicuratori** possono assumere, fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'**Assicurato**, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito nel **Certificato** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Il **Contraente** e gli **Assicuratori** reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il **Contraente** stesso si riserva la gestione in via esclusiva salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del **Danno**.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del **Massimale** per costi e spese:

- a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il **Contraente** o l'**Assicurato** sia parte istante, sia qualora il **Contraente** o l'**Assicurato** sia chiamato alla mediazione;
- b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- c) le spese del legale eventualmente incaricato dal **Contraente** o l'**Assicurato** alla propria assistenza nella mediazione.

Art. 23 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente contratto di **Assicurazione** si prende atto che l'**Assicurato** e/o il **Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di **Assicurazione**, al **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura**, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente della Lloyd's Insurance Company S.A. indicato nella **Scheda di Copertura**.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al **Broker**, dal Coverholder si considererà come effettuata all' **Assicurato** o dal **Contraente**;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal **Broker** al Coverholder, si considererà come effettuata dall' **Assicurato** o dal **Contraente**.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata dal **Broker** al Coverholder, si considererà come effettuata agli **Assicuratori**.
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder al **Broker**, si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

Art. 24 – Clausola di regolazione Premio:

Poiché il **Premio** è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel **Certificato** ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio** fermo il **Premio** minimo indicato nella **Scheda di Copertura**. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di **Assicurazione** l'**Assicurato** deve fornire per iscritto agli **Assicuratori** i dati necessari per il conteggio del **Premio** consuntivo:

- il numero effettivo dei soggetti che ricoprono le cariche indicate nella **Scheda di Copertura** e le date delle movimentazioni (entrate/uscite) intervenute

Il **Contraente** ha l'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno e le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede le comunicazioni effettuate al broker/ corrispondente.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione **Premio** si provvederà all'aggiornamento del **Premio** di quietanza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del **Contraente** dell'apposita appendice di regolazione emessa dagli **Assicuratori** e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del **Premio** di conguaglio gli eventuali **Sinistri** potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il **Premio** versato a deposito e l'intero dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 25 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da **Sinistri** verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre Assicurazioni.

Art. 05 - Variazioni del rischio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Art. 23 - Clausola Broker.

Art. 24 - Clausola di regolazione Premio.

Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.

Firma del Contraente/Assicurato		Data

CAPO II
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE
DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITA' TECNICHE

Art. 26 – ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Le garanzie previste dal prededente art. 13 sono estese alla Responsabilità Professionale dell'**Assicurato** per:

1) le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispose il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le Perdite Patrimoniali che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente **Contraente**.

3) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i Danni Materiali e Corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Art. 26.2 - Condizioni Aggiuntive

- a) l'**Assicurazione** s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'**Assicurazione** è altresì operante per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dall'art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o **Danni** o reclami notificati all'**Assicurato** in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel **Certificato**;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'**Assicurato** e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare **Premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **Premi**;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo dell'**Assicurato**;
- f) inquinamento di qualsiasi genere: d'aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato**;
- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- l) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o al **Contraente** e/o denunciate prima dell'inizio del presente **Certificato**;
- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- o) le conseguenze della **Responsabilità Amministrativa** e della **Responsabilità Amministrativa Contabile** propria;
- p) **Danni e Perdite Patrimoniali** derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria fermo restando la copertura della sola **Responsabilità Amministrativa**, di cui all'Art. 13 sezione B), derivante da errori od omissioni negli atti certificativi o autorizzativi di pertinenza del personale sanitario. Questa esclusione s'intende operante qualora l'**Assicurato** eserciti attività sanitaria.
- q) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;

- r) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- s) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- t) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura**;
- u) e derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

Art. 28 - PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga dell'Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le **Perdite Patrimoniali**:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di **Certificato** provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art. 30 - DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera b) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai **Danni** alle **Opere** in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle **Opere** stesse;
- gravi difetti di parti delle **Opere** destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del **Certificato**, si precisa che l'**Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di ottenere il consenso scritto degli **Assicuratori**.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10 % dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

Art. 31 - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga dell'Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni** a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'**Assicurato**.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative all'estensione di copertura alla **Responsabilità Civile** Professionale per le attività tecniche.

Art. 27 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Firma del Contraente/Assicurato		Data

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

❖ **Sezione Terza – Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione dei Lavori e copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.**

- **Capo III – SEZIONE PROGETTAZIONE** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori.

Art. 31 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori.

Art. 32 – Assicurato

Art. 33 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Art. 34 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 35 - Durata dell'assicurazione

Art. 36 - Estensione territoriale

Art. 37 - Massimale

Art. 38 - Pluralità di assicurati

Art. 39 - Vincolo di solidarietà

Art. 40 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Art. 41 – Dichiarazioni

Art. 42 – Premio

Art. 43 - Obblighi dell'Assicurato

Art. 44 - Proroga dell'assicurazione

- **Capo IV – SEZIONE VERIFICA** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.

Art. 45 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 46 – Assicurato

Art. 47 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Art. 48 - Determinazione dell'indennizzo

Art. 49 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 50 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

Art. 51 - Estensione territoriale

Art. 52 - Massimale di Assicurazione

Art. 53 - Pluralità di assicurati

Art. 54 - Vincolo di solidarietà

Art. 55 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Art. 56 – Dichiarazioni

Art. 57 - Notifica di Accettazione

Art. 58 Costituzione del premio

Art. 59 - Pagamento del premio

Art. 60 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

Art. 61 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Art. 62 - Clausola di raccordo

Art. 63 - Modalità per la denuncia dei sinistri

SEZIONE TERZA

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

E

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Capo III

SEZIONE PROGETTAZIONE

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Art. 31 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori.

L'oggetto della presente Copertura Assicurativa è l'obbligo per la Società a tenere indenne **l'Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio, anche per i **Maggiori Costi** per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016

Art. 32 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.

Art. 33 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 31 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'**Assicurato** entro la data di cui all'Art. 35, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 43 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal **Regolamento** o da incompetenza o da eccesso di potere;

c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al **Contraente** il **premio** pagato al netto delle imposte.

Art. 34 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento,che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
- l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'**Assicurato** per la sua responsabilità personale.

Art. 35 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 43, primo comma della presente Sezione.

b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del **Certificato** di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall' ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato** entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Art. 36 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del **Regolamento**.

Art. 37 - Massimale

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica**.

Detto **Massimale** non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più **Sinistri** verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

Art. 38 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 37 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 39 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 40 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il **Danno** cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 41 - Dichiarazioni

L'**Assicurazione** è prestata in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente **Assicurazione**.

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
- c) la **Stazione appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice.

Art. 42 - Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive **Schede Tecniche**.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 35, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'indicata all'Art.35, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 43 - Obblighi dell'Assicurato

L'**Assicurato** deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'**Assicurato** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei lavori** riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 44 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'**Assicurato** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "PROGETTAZIONE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 31 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori

Art. 33 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 34 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 38 - Pluralità di assicurati

Art. 39 - Vincolo di solidarietà

Art. 40 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza

Art. 41 – Dichiarazioni

Firma del Contraente/Assicurato		Data

Capo IV
SEZIONE VERIFICA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE

Art. 45 - Oggetto dell'assicurazione

Oggetto della presente Copertura Assicurativa è l'obbligo della Società a tenere indenne **l'Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 46 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** la struttura tecnica della **Stazione appaltante** e/o il singolo Dipendente che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del **Regolamento**.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del **Regolamento** e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

Art. 47 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 48 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il **Massimale** indicato all'Art. 52, i danni di cui all'Art.45 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione appaltante** che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'**Assicurato** avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

Art. 49 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento,
 che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall' utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
- l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'**Assicurato** per la sua responsabilità personale.

Art. 50 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo **Certificato** è riportata nella **Scheda Tecnica** ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'**Assicurazione**, per ciascuna opera:
 1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'**Assicurato**, indicata nella **Notifica di Accettazione**.
 2. cessa:
 - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della **Stazione appaltante**;
 - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
 - nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **Certificato** di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi **dodici mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'**Assicurato** o al **Contraente** entro **dodici** mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 60 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei **Lavori**, l'**Assicurato** e/o il **Contraente** possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

Art. 51 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del **Regolamento**.

Art. 52 - Massimale di Assicurazione

Il **Massimale** previsto dalla copertura assicurativa e' pari al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'**Assicurazione** s' intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

Art. 53 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 52 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 54 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 55 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 52 Massimale della presente Sezione per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 56 - Dichiarazioni

Il **Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.

Art. 57 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 60 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato** della presente Sezione, per ogni verifica il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del **Broker**, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. **Assicurato** (*Soggetto incaricato della verifica della progettazione*)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. **Massimale** assicurato ai sensi del Codice e del **Regolamento**

Art. 58 Costituzione del premio

Il **Premio** della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall' Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

Art. 59 - Pagamento del premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 50 (Durata ed Efficacia dell'**Assicurazione**) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 50 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 50, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 60 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente **Assicurazione** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 che precede.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del **Broker**, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'**Assicurato** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006.

In ogni caso, l'**Assicurato** dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 61 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Gli **Assicuratori** conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del **Contraente**.

Art. 62 - Clausola di raccordo

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 63 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 60 Obblighi del **Contraente** e dell'**Assicurato** della presente Sezione.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "VERIFICA"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 45 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 47 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 49 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 53 - Pluralità di assicurati

Art. 54 - Vincolo di solidarietà

Art. 55 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Art. 56 - Dichiarazioni

Firma del Contraente/Assicurato		Data

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza**Data****Firmato da****Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata siano scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Eventuali modifiche alla presente clausola sono riportate nelle condizioni di polizza.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi Italiani e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente Italiano.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email GDPR.LBS@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email GDPR.LBS@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail data.protection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari

(a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà

richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: loydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
loydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l'ambiente.

